

## FOGLIO INFORMATIVO n. 25/1

## GARANZIE RICEVUTE – PEGNO DI CREDITI E DI SOMME

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.  
Forma Giuridica: Società Per Azioni  
Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)  
Indirizzo Telematico: info@imprebanca.it  
Sito Internet: www.imprebanca.it  
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719  
Codice ABI n. 03403  
Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n. 1202384  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

## DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)

Qualifica del soggetto sopra indicato \_\_\_\_\_

Dati iscrizione albo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 3 pagine.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## CHE COS'È IL PEGNO DI CREDITI E DI SOMME

Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.

In particolare, il pegno di crediti e di somme può avere ad oggetto crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo emessi da altre banche, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali, nonché somme di denaro risultanti da saldi di conticorrenti in euro/valuta, saldi di libretti di deposito a risparmio nominativo in essere presso una Filiale della Banca, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti relativi alle somme e quelli da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell'art. 2801 c.c.; di tali somme e crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

## RISCHI TIPICI DEL PEGNO DI CREDITI E SOMME

---

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

---

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: [reclami@imprebanca.it](mailto:reclami@imprebanca.it); Fax: +39 06.92912663) che risponde entro 15 giornate operative dal ricevimento per i servizi di pagamento ed entro 60 giorni per gli altri servizi bancari e finanziari.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i citati termini, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).

## GLOSSARIO

Novazione	E' uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. In particolare, la novazione oggettiva consiste nella sostituzione, per accordo delle parti, di un'obbligazione nuova all'obbligazione originaria che rimane estinta. Ciò vale anche per le garanzie.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato
Terzo	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca